

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 6 novembre 2001 è pari a 113.780 miliardi di lire (pari a 58.762 milioni di euro);

Decreta:

Per il 15 novembre 2001 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 15 novembre 2002 fino al limite massimo in valore nominale di 5.000 milioni di euro.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2934 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministero dell'economia e delle finanze) dell'esercizio finanziario 2002.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 12 e 13 del decreto 16 novembre 2000 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la Rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 11 del giorno 12 novembre 2001, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale 16 novembre 2000.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2001

p. Il direttore generale: CANNATA

01A12234

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 25 luglio 2001.

Retifica al decreto 20 agosto 1999, concernente «Ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto».

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il proprio decreto 20 agosto 1999, recante tre specifici allegati, rispettivamente l'allegato 1, riguardante le disposizioni relative agli interventi interessanti l'amianto a bordo delle navi, l'allegato 2, l'utilizzazione di rivestimenti incapsulanti per il cemento amianto e l'allegato 3, la scelta dei dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie;

Rilevata la necessità di apportare alcune modifiche nel preambolo del decreto e all'interno degli allegati 1 e 2;

Considerato il decreto legislativo 19 novembre 1999, n. 528 «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo

14 agosto 1996, n. 494, recante attuazione della direttiva n. 92/57/CEE in materia di prescrizioni minime di sicurezza e di salute da osservare nei cantieri temporanei o mobili», in particolare la sostituzione dell'art. 11, con i nuovi riferimenti riportati nell'art. 10 e nell'art. 3;

Ritenuto di dover apportare le necessarie modifiche ai suddetti allegati 1 e 2, al fine di correggere gli errori ed adeguare il testo al decreto legislativo 19 novembre 1999, n. 528;

Esperita la procedura di informazione prevista dalla direttiva comunitaria n. 98/34/CE, modificata dalla direttiva n. 98/48/CE;

Decreta:

Art. 1.

1. Il testo del preambolo del citato decreto 20 agosto 1999, all'ultimo capoverso al posto di: «Esperita la procedura di informazione prevista dalla direttiva comunitaria n. 98/84/CE che modifica la procedura istituita dalla direttiva n. 83/189/CEE», leggasi: «Esperita la procedura di informazione prevista dalla direttiva comunitaria n. 98/34/CE modificata dalla direttiva n. 98/48/CE».

2. Il testo dell'allegato 1 del citato decreto 20 agosto 1999, è così modificato.

Al penultimo capoverso della premessa di pag. 28 al posto di: «Per la localizzazione e la classificazione dei ... si fa riferimento ai criteri generali di cui al decreto ministeriale 6 settembre 1994, e alla tabella A) del presente decreto...», leggasi: «Per la localizzazione e la classificazione dei ... si fa riferimento ai criteri generali di cui al decreto ministeriale 6 settembre 1994. ...»;

3. Il testo dell'allegato 2, pag. 33, punto 7 del citato decreto 20 agosto 1999, è così modificato, al posto di: «La conformità dei rivestimenti incapsulanti alle caratteristiche prestazionali richieste nell'appendice 1 (punti 1, 2, 3 e 4).....», leggasi: «La conformità dei rivestimenti incapsulanti alle caratteristiche prestazionali richieste nell'appendice 1 (punti 1, 2 e 3)».

Aggiungasi dopo l'ultimo periodo la seguente frase:

«Nei confronti dei prodotti legittimamente fabbricati e/o immessi in commercio negli altri Paesi dell'Unione europea ovvero in Paesi aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, si intendono riconoscere le certificazioni rilasciate da laboratori di tali Stati, accreditati in conformità alla norma EN ISO IEC 17023, anche se tali certificazioni vengono rilasciate sulla base di una normativa nazionale dei medesimi Stati equivalente alla norma italiana.».

4. Il testo dell'allegato 2, pag. 33, punto 8 del citato decreto 20 agosto 1999, è così modificato, al posto di: «Il committente dovrà dare comunicazione dei lavori all'organo di vigilanza competente per territorio in quanto ricorrono le condizioni previste dall'art. 11, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 494/1996», leggasi: «Il committente dovrà dare comunicazione dei lavori all'organo di vigilanza competente per territorio in quanto ricorrono le condizioni sancite dall'art. 10, lettera a) del decreto legislativo n. 528/1999, in particolare il rimando al caso previsto dall'art. 3, comma 3, lettera b) dello stesso decreto legislativo n. 528/1999.».

Conseguentemente il diagramma di flusso della tabella 2 di pag. 32, risulta così modificato e corretto: nella parte relativa al committente al posto della frase contenuta nella quarta icona: «Redige notifica da inviare all'organo di vigilanza, art. 11/1C, decreto legislativo n. 494/1996», leggasi: «Redige notifica da inviare all'organo di vigilanza, art. 10/1a, decreto legislativo n. 528/1999»; nella parte relativa all'organo di vigilanza al posto della frase contenuta nella seconda icona: «Riceve e controlla la notifica dell'impresa che esegue la bonifica», leggasi: «Riceve e controlla la notifica inviata dal committente prima dell'inizio dei lavori di bonifica».

5. Il testo dell'allegato 2, pag. 34, appendice 1, punto 5 del citato decreto 20 agosto 1999, è così modificato, al posto della prima riga dove è scritto: «... .. norma UNI CEI GN 45015», leggasi: «... .. norma UNI CEI EN 45014».

Art. 2.

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2001

Il Ministro della sanità
SIRCHIA

Il Ministro delle attività produttive
MARZANO

01A11932

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 10 ottobre 2001.

Divieto di utilizzazione, importazione e immissione in commercio, sul territorio italiano degli amalgami dentali non preparati sotto forma di capsule predosate e precauzioni ed avvertenze da riferire nelle istruzioni per l'uso degli amalgami dentali posti in commercio in Italia.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, concernente i dispositivi medici e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 13-ter come introdotto dall'art. 22 del decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332, che prevede che il Ministero della sanità, per garantire la tutela della salute e della sicurezza e per assicurare il rispetto delle esigenze di sanità pubblica, può adottare tutte le misure transitorie e giustificate tendenti a vietare, limitare e sottoporre a misure particolari la disponibilità di un prodotto o di un gruppo di prodotti;

Visto il rapporto del 1998 sugli amalgami dentali del gruppo di lavoro *ad hoc* incaricato dalla Direzione generale III della Commissione europea;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità del 14 aprile 1999;

Considerato che l'emissione di vapori di mercurio in corso di preparazione degli amalgami dentali preparati in forma libera è suscettibile di compromettere la salute degli utilizzatori e dei pazienti;

Considerato il rischio di sovradosaggio in mercurio degli amalgami preparati da leghe metalliche e da mercurio preparato in forma libera;

Considerato che l'esistenza sul mercato di amalgami preparati sotto forma di capsule predosate permette di ridurre le emissioni di vapore di mercurio in corso di preparazione dell'amalgama dentale e di standardizzare la quantità di mercurio aggiunta alla lega e che, di conseguenza, non è giustificato mantenere sul mercato gli amalgami dentali non preparati sotto forma di capsule predosate;

Considerato altresì che l'incidenza dell'allergia al mercurio è in incremento, anche se non ci sono dimostrazioni che questa osservazione valga anche per i pazienti portatori di otturazioni in amalgami in mercurio;

Considerato che la sostituzione degli amalgami dentali con altri materiali non è giustificata perché questi non mostrano un livello di sicurezza e durata superiore a quello degli amalgami;

Considerato comunque che esiste sia il problema di sottogruppi di popolazione particolarmente suscettibili (bambini, donne in gravidanza, ecc.) da tutelare maggiormente, sia quello di particolari situazioni che possono esporre a picchi di Hg anche importanti;

Considerato che un aspetto che deve indurre cautela è quello dell'esistenza per la popolazione generale di fonti multiple di esposizione al mercurio: alimentazione, ecodispersione, uso di farmaci;

Considerato che gli utilizzatori e, se del caso, i pazienti, devono essere informati delle precauzioni di impiego da osservare;

Ritenuto di vietare in via cautelare l'utilizzazione, l'importazione e l'immissione in commercio di amalgama non preparata in forma predosata;

Ritenuto di definire raccomandazioni e limitazioni d'uso in particolari situazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. È vietata l'utilizzazione, l'importazione e l'immissione in commercio sul territorio italiano degli amalgami dentali non preparati sotto forma di capsule predosate.

Art. 2.

1. Le seguenti informazioni devono essere riportate nelle istruzioni per l'uso degli amalgami posti in commercio in Italia:

a) stoccare le capsule di amalgama in un ambiente fresco e ventilato;

b) lavorare in locali ventilati con rivestimenti non tessili decontaminabili;

c) realizzare sempre sotto raffreddamento, aspirazione e isolamento del campo operatorio, la fresatura e la lucidatura dell'amalgama;